

D.L. 70_2011 – disposizioni sulla privacy

24 Maggio 2011

Il Decreto Legge n° 70 del 13 maggio 2011, in vigore dal 14 maggio 2011, ha introdotto importanti novità in materia di privacy e di trattamento dei dati personali da parte delle aziende.

L'art. 6 del Decreto Legge stabilisce infatti che non sono più obbligatorie le informative e le richieste di consenso per trattamenti dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, nell'ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i predetti soggetti per finalità amministrativo - contabili.

Lo stesso Decreto chiarisce che “i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”.

è stato inoltre previsto il venir meno dell'annuale obbligo di redazione e aggiornamento del Documento Programmatico della sicurezza (DPS) per i “soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e parenti”.

Per questi soggetti è mantenuto l'obbligo dell'autocertificazione “resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), Legge n. 196/2003”.